

ALLEGATO 1BIS – COMUNICAZIONE INIZIALE AL DIPENDENTE

INFORMATIVA COMUNE SULLA PROCEDURA ART. 6 ACCORDO 21 NOVEMBRE 2011

Per disciplinare tutta la procedura inerente l'applicazione di questa normativa che riguarda l'orario di lavoro per gli autisti, che hanno le caratteristiche del lavoro discontinuo, le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato un importante accordo a livello regionale.

E' stata costituita un'apposita struttura bilaterale che procederà a raccogliere tutte le richieste pervenute dalle imprese, compresa quella presso in cui Lei opera, ed a valutare le condizioni che consentono l'applicazione di un diverso regime di orario.

Visti i contenuti innovativi previsti dall'accordo regionale, La informiamo che detta struttura promuoverà momenti informativi verso i lavoratori e le aziende coinvolti nel diverso regime orario convenuto, utilizzando tutti gli strumenti di relazioni sindacali, ivi incluso lo strumento bilaterale, attivati nel Veneto. Saranno promossi incontri congiunti a livello territoriale nei quali saranno invitati i titolari delle imprese ed i lavoratori autisti delle medesime, interessati al diverso regime orario convenuto. Durante l'incontro saranno fornite anche le informazioni sull'attività di Ebav destinata ad imprese e lavoratori.

SEDE PARITETICA REGIONALE AUTOTRASPORTO
costituita dalle Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali